



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Controversia AMAT/Matacchiera - Presa atto sentenza di appello - Ricorso per Cassazione.

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno 6 (sei) del mese di luglio, alle ore 09,00 in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Pasquale BARNABÀ

4. Bruno COSTONE

5. Michele MERCADANTE (a.g.)

6. Daniele POTTI

7. Domenico VILLANO (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria T. CONTE (con diritto a voto)

9. Luigi POSTIGLIONE (con diritto a voto)

Assiste il Direttore dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione la dr.ssa M.Fabiola Menenti.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- Premesso che con deliberazione n° 90 del 7/aprile/1990 fu deciso di affidare incarico legale all'avv. Antonio Altamura avverso il ricorso al Magistrato del Lavoro promosso dal dipendente Matacchiera Vito Michele , rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Chiulli, inteso ad ottenere la differenza retributiva, pari a £ 9.585.790, oltre interessi e svalutazione, per aver svolto mansioni superiori alla qualifica posseduta, per il periodo 01/03/1984-31/12/1987;
- Che con dispositivo di sentenza, dichiarato provvisoriamente esecutivo, emesso in data 25/ottobre/1991 il Pretore adito, in funzione di Giudice del Lavoro, accoglieva la domanda e condannava l'AMAT al pagamento in favore del Matacchiera della somma sopra citata, ricalcolata di interessi e rivalutazione monetaria, oltre alle spese processuali;
- Che con deliberazione n° 218 adottata in data 6/novembre/1991, sulla scorta del parere espresso dal legale officiato dall'Azienda, avv. Antonio Altamura, fu deciso di proporre appello avverso la suindicata sentenza;
- Vista la sentenza n° 971/95 del 28/marzo/1995 con cui il Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza, condannando l'AMAT al pagamento delle spese di lite, liquidate in £ 20.000 per esborsi, £ 350.000 per diritti e £ 1.500.000 per onorario;
- Vista la nota del 20/giugno/1995 con cui l'avv. Antonio Altamura evidenzia la opportunità di continuare il giudizio ricorrendo per Cassazione in quanto la sentenza emessa appare superficiale nella motivazione che si è rifatta pedissequamente a quella di primo grado;
- Ritenuto, pertanto doversi procedere in tal senso confermando l'incarico per la difesa dell'Azienda all'avv. Antonio Altamura;
- Visto l'art. 6 del T.U. del 1925;
- Visto il bilancio preventivo 1995;
- Visto il D.P.R. n° 902/1986;
- A voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

DELIBERA

- di prendere atto della sentenza n° 971/95 emessa dal Tribunale di Taranto a favore del ricorrente sig. Matacchiera Vito Michele;
- di proporre ricorso per Cassazione avverso l'innanzi citata sentenza confermando l'incarico per la difesa dell'AMAT all'avv. Antonio Altamura;
- di prevedere a favore dell'avv. Officiato un acconto per fondo spese di £ 1.500.000, oltre a IVA e CAP, sulla spesa complessiva presunta di £ 3.000.000, oltre a IVA e CAP, posta a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1995, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi".

Il Presidente


Il Segretario


18 LUG. 1995

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

21 AGO. 1995

Resa esecutiva il

REPUBBLICA ITALIANA
IL DIRETTORE
IL DIRIGENTE
(dr. Cosimo CARRIERI)





**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 7356111 (5 linee urbane)
Telefax (099) 7794247 - Codice Fiscale 00146330733

Taranto, 18/luglio/1995

N° di Protocollo : Dir/1736/95

RACCOMANDATA A MANO

Spett/le
Segreteria 2° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

T A R A N T O

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Presidente e dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda, in data 06 - 10/luglio/1995, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. n° 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(ing. Francesco Lucibello)

18.7.95

STUDIO LEGALE ALTAMURA

LUNGOMARE 29 - 74100 TARANTO

AVV. ANTONIO ALTAMURA
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
TEL. E FAX 099 - 432916

AVV. GIUSEPPE ALTAMURA
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
TEL. 099 - 496905 - FAX 099 - 433767

DR. PROC. ANTONIO LAGHEZZA
TEL. 099 - 496905 - FAX 099 - 433767

DR. PROC. EMANUELA PULPITO
TEL. E FAX 099 - 432916

DR. ANTONIOVITO ALTAMURA
TEL. E FAX 099 - 432916

DR. EMANUELE ALTAMURA
TEL. E FAX 099 - 432916

23 GIU. 1995

7865/95 di Prot.

20 giugno 95

TARANTO, LI.....

Dr. Francesco
Avv. Cingolè

Gent.mo Ing.

Francesco LUCIBELLO

Direttore di Esercizio AMAT

Via Cesare Battisti 765

RACCOMANDATA A.R.

74100 TARANTO

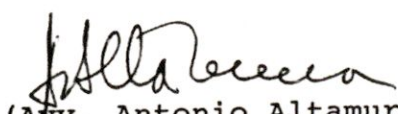
AMAT / MATACCHIERA

Faccio seguito alla precedente corrispondenza informativa e Le allego copia della sentenza emessa dal Tribunale, che conferma la sentenza del Pretore.

Appare evidente la superficialità della motivazione, che si è rifatta pedissequamente (ed acriticamente) a quella di primo grado, non rispondendo alle nostre ragioni di doglianza.

Ritengo, quindi, di poter consigliare il ricorso per Cassazione avverso la suddetta pronuncia.

Resto, comunque, in attesa delle Sue determinazioni e La saluto cordialmente.


(Avv. Antonio Altamura)

1995

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI TARANTO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.

971

N. 6086 CRON.

Il Tribunale di Taranto, sezione lavoro,

composto dai magistrati

Alberto ROSSANI - presidente

Raffaele CIQUERA - giudice est.

Salvatore CASCIARO - giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4115 r.g. 1992 tra

A.M.A.T. (avv. Antonio Altamura) APPELLANTE

contro

MATACCHIERA Vito Michele (avv. Angelo Chiulli)

APPELLATO

oggetto: appello

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 12 giugno 1992 l'Azienda municipalizzata autotrasporti pubblici di Taranto (AMAT) ha impugnato la sentenza del pretore del lavoro di Taranto, depositata l'8 aprile 1992, che, accogliendo la domanda di Vito Michele Matacchiera, dipendente dell'Amat, aveva condannato quest'ultima a pagargli lire 9.585.790, oltre rivalutazione ed interessi, quale differenze retributive tra il trattamento economico percepito e

quello relativo al terzo livello, corrispondente
alle mansioni effettivamente svolte nel periodo
29.2.1984 - 31.12.1987.

L'appellato, costituitosi in giudizio, ha chiesto
il rigetto del gravame.

Previa discussione, la causa è stata decisa dando
pubblica lettura del dispositivo in udienza per i
seguenti

Motivi

Con il primo motivo l'appellante lamenta che il
pretore ha adottato la decisione impugnata con
riferimento ad una precedente sentenza, resa tra le
stesse parti, nella quale era stata riconosciuta al
Matacchiera la retribuzione correlata alla qualifica
di 1 funzionario, non tenendo conto che nel periodo
successivo a quello preso in esame dalla precedente
sentenza l'Amat si era dotata di una pianta organica
che prevedeva per l'unità organizzativa "gestione
del personale" un solo capoufficio e non più, come
in precedenza, la figura di ^{primo} funzionario.

L'appellante ha poi ^{lamentato} ~~lamentato~~ la liquidazione
delle differenze retributive operata dal pretore
nonostante la ^{difficoltà} ~~contestazione~~ manifestata nel corso
del giudizio e la mancanza di qualsiasi prova.

Ha chiesto infine l'ammissione

dell'interrogatorio e della prova per testi già articolata nel precedente grado di giudizio.

Tutti i motivi, che vengono esaminati congiuntamente perchè tra loro connessi, devono essere respinti.

Il collegio rileva anzitutto che con sentenza del 2.5.1988, resa dal pretore di Taranto tra le stesse parti e passata in giudicato, al Matacchiera venne riconosciuto il diritto a percepire la retribuzione corrispondente al terzo livello per le mansioni svolte nel periodo dedotto in quel giudizio (1.1.1978-28.2.1984). Rileva altresì che il pretore, contrariamente a quanto pare ritenga l'appellante, non ha considerato vincolante ai fini della propria decisione il precedente giudicato, relativo ad un diverso periodo, ma, nel condividere le argomentazioni svolte in tale sede, ^{per la cui} ha accolto la domanda nel presupposto che il Matacchiera, anche successivamente al 28 febbraio 1984, ha continuato a svolgere le stesse mansioni, sempre inquadrato nel terzo livello anche nel nuovo assetto organizzativo predisposto dalla azienda, mansioni consistite nella direzione dell'ufficio, firma dei fogli di presenza, esercizio del potere disciplinare, concessione di ferie e di lavoro straordinario, in stretto



collegamento con il proprio capo ufficio.

Quanto appena detto non è oggetto di specifica contestazione da parte dell'Amat ed è stato confermato in sede di interrogatorio davanti al pretore dal direttore di esercizio.

Infine, va rilevato che nessun rilievo specifico l'appellante ha dedotto ritualmente nel giudizio di promo grado in merito al quantum della pretesa, mentre, per ciò che attiene alla richiesta di prova per interrogatorio e testi, la decadenza in cui è incorsa l'Amat ex art. 416 co.3 c.p.c., per essersi tardivamente costituita in giudizio, impedisce l'assunzione in questa sede dei mezzi istruttori invocati.

La sentenza va pertanto confermata.

Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c..

P.q.m.

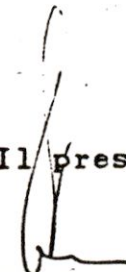
rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellante a pagare all'appellato le spese di lite, che liquida in lire 20.000 per esborsi, lire 350.000 per diritti e lire 1.500.000 per onorario.

Taranto, 28 marzo 1995.

L'estensore



Il presidente



DEPOSITATA OGGI
31 MAG. 1995
NELLA
CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI TARANTO
IL CANCELLIERE
(CANCELLIERE CAFFO)

